



*Professionisti Associati*  
Prato

**Marco Badiani**  
*Ragioniere Commercialista*  
*Revisore Contabile*

**Pierluigi Coppini**  
*Ragioniere Commercialista*  
*Revisore Contabile*

**Giulia Massari**  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

**Simona Sguanci**  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

**Vinicio Vannucchi**  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

Prato, 29 Maggio 2020

**Lettera informativa n. 39/2020**

**A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI**

## **DECRETO “RILANCIO” IN PILLOLE:**

### **ULTERIORE RINVIO DEI VERSAMENTI A SETTEMBRE**

Gli articoli 126 e 127 del Decreto Rilancio dispongono ulteriori differimenti delle scadenze dei versamenti rinviati per effetto dei precedenti decreti varati a seguito dell'emergenza Covid-19.

L'intervento appare più uniforme rispetto ai precedenti, in quanto è stato scelto di concentrare tutte le scadenze alla data del **16 settembre 2020**, consentendo la possibilità:

- di provvedere in unica soluzione;
- ovvero di prescegliere il frazionamento in 4 rate costanti, di pari importo, di cui la prima dovuta nel mese di settembre.



*Professionisti Associati*  
Prato

In sintesi le scadenze oggetto della proroga:

- a) Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria, scadenti nel periodo dal 02.03.2020 – 31.03.2020, già prorogati con l'art. 61 del D.L. 18/2020 (Cura Italia), per i soggetti operanti in particolari settori ritenuti maggiormente danneggiati dall'emergenza in corso;
- b). Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria, scadenti nel periodo dal 08.03.2020 – 31.03.2020, già prorogati con l'art. 62 del D.L. 18/2020 (Cura Italia), per i soggetti con ricavi non superiori a 2 milioni di euro o aventi sede nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza;
- c). Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria, scadenti nel periodo dal 01.04.2020 – 31.05.2020, già prorogati con l'art. 18 del D.L. 23/2020 (Liquidità), per i soggetti che hanno subito un calo del fatturato nei mesi di marzo e aprile superiore al 33% rispetto ai medesimi periodi dell'anno precedente, o superiore al 50% in casi di soggetti di più rilevante dimensione.

Per un maggiore e puntale dettaglio, si elencano le scadenze oggetto della proroga e alcune considerazioni.

### **I versamenti ulteriormente differiti**

Appare davvero ampia la casistica di adempimenti oggetto di slittamento. AI fini di una migliore comprensione, si presenta il seguente elenco:

- 1) versamenti fiscali in genere, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 31 marzo 2020, dovuti dai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgrundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò (precedente scadenza 31 maggio 2020);
- 2) versamenti dei contributi Inps e Inail, scadenti nel periodo tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, dovuti dai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgrundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò (precedente scadenza 1° maggio 2020);
- 3) versamenti a titolo di Iva, originariamente scadenti nel mese di marzo 2020, dovuti da soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dalla crisi per effetto delle chiusure, quali turismo,

- ristorazione, attività sportiva, intrattenimento, attività culturali, assistenza, trasporti e simili (precedente scadenza 31 maggio 2020);
- 4) versamenti a titolo di ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (anche per addizionali), contributi Inps e Inail, originariamente scadenti nei mesi di marzo e aprile, dovuti da soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dalla crisi per effetto delle chiusure, quali turismo, ristorazione, attività sportiva, intrattenimento, attività culturali, assistenza, trasporti e simili (precedente scadenza 31 maggio 2020);
  - 5) versamenti Iva scadenti nel mese di marzo 2020, dovuti dai soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (precedente scadenza 31 maggio 2020);
  - 6) versamenti Iva, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (anche per addizionali), contributi Inps e Inail, originariamente scadenti nel periodo dal 08.03.2020 – 31.03.2020, dovuti da soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro (precedente scadenza 31 maggio 2020);
  - 7) versamenti Iva, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (anche per addizionali), contributi Inps e Inail, originariamente scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, dovuti da soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo 2019, che abbiano subito una contrazione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33% per ciascuno dei due mesi del 2020, rispetto allo stesso mese del 2019 (precedente scadenza 30 giugno 2020);
  - 8) versamenti a titolo di Iva, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (anche per addizionali), contributi Inps e Inail, originariamente scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, dovuti da soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo 2019, che abbiano subito una contrazione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 50% per ciascuno dei due mesi del 2020, rispetto allo stesso mese del 2019 (precedente scadenza 30 giugno 2020);
  - 9) versamenti dell'Iva scadenti nel mese di aprile e maggio 2020, dovuti da imprese e lavoratori autonomi con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito un decremento del fatturato e/o dei corrispettivi di almeno il 33% in aprile e maggio 2020, rispetto a ciascun mese del precedente anno 2019 (precedente scadenza 30 giugno 2020);
  - 10) versamenti a titolo di Iva, ritenute su reddito di lavoro dipendente e assimilato (comprese le addizionali), contributi Inps e Inail, scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, dovuti da soggetti che hanno iniziato l'attività di impresa o di lavoro autonomo successivamente al 31 marzo 2019 (precedente scadenza 30 giugno 2020);

- 11) versamenti a titolo di Iva, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (comprese le addizionali), contributi Inps e Inail, scadenti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, dovuti dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva, dalle associazioni e dalle società sportive professionistiche o dilettantistiche (precedente scadenza 30 giugno 2020);
- 12) versamenti a titolo di Iva, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (comprese le addizionali), contributi Inps e Inail, scadenti nel mese di giugno 2020, dovuti dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva, dalle associazioni e dalle società sportive professionistiche o dilettantistiche (scadenza in precedenza non prorogata);
- 13) versamenti a titolo di ritenute sul reddito di lavoro dipendente e assimilato (comprese le addizionali), contributi Inps e Inail, scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, dovuti dagli enti non commerciali, da quelli del terzo settore e dagli enti religiosi civilisticamente riconosciuti e che svolgono attività istituzionale di interesse generale e non in regime di impresa (precedente scadenza 30 giugno 2020);
- 14) Viene prorogato al 16 settembre 2020 il versamento dei pagamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020, delle somme ex articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. 600/1973, 54-bis, D.P.R. 633/1972 (controlli automatizzati), nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.
- 15) Slittano al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme relative ai seguenti atti i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020:
  - a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 7, D.Lgs. 218/1997;
  - b) accordo conciliativo ai sensi degli articoli 48 e 48-bis, D.Lgs. 546/1992;
  - c) accordo di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, D.Lgs. 546/1992;
  - d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell'articolo 12, D.L. 70/1988 dell'articolo 52, D.P.R. 131/1986 e dell'articolo 34, commi 6 e 6-bis, D.Lgs. 346/1990;
  - e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi degli articoli 10, 15 e 54, D.P.R. 131/1986;
  - f) atti di recupero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, L. 311/2004;
  - g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro, dei tributi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, D.Lgs. 346/1990, dell'imposta sulle donazioni, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti e dell'imposta sulle assicurazioni.
- 16) Viene prorogata al 31 agosto 2020 la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione. Limitatamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo

2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall'agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano in caso di mancato pagamento di 10 (prima erano 5) rate.

- 17) Slitta al 10 dicembre 2020 il termine ultimo per procedere al versamento delle rate della c.d. "rottamazione-ter" e del c.d. "saldo e stralcio" in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo 2020. A tale termine non si applica la "tolleranza" di 5 giorni prevista dall'articolo 3, comma 14-bis, D.L. 119/2018.

### **Settore florovivaistico**

Il D.L. 18/2020 ha introdotto un differimento al 31 luglio 2020 (in unica soluzione o in un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a partire dal mese di luglio) per i versamenti delle ritenute e addizionali sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, dei contributi Inps e Inail scadenti tra il 30 aprile e il 15 luglio 2020, oltre che per l'Iva scadente nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2020.

Tale scadenza non pare essere stata ufficialmente prorogata a settembre, con la conseguenza che sarà necessario attendere eventuali chiarimenti al riguardo.

### **I versamenti legati alle dichiarazioni dei redditi e ai tributi locali**

Si segnala che, al momento, nessun rinvio è stato approntato per la scadenza delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi (in scadenza il 30 giugno) né per i tributi locali, quali l'IMU (in scadenza il 16 giugno).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti,

Professionisti Associati